

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA

Articolo 1

Denominazione sociale

1. È costituita la società per azioni con la denominazione "**TAKE OFF S.P.A.**".

Articolo 2

Sede legale

1. Take Off S.p.A. (la "**Società**") ha sede in Milano, all'indirizzo risultante dal competente Registro delle Imprese.
2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o sopresse sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze in qualsiasi altro luogo, sia in Italia che all'estero.
3. Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 3

Oggetto

1. La Società ha per oggetto le seguenti attività:
 - la produzione, la lavorazione, il trattamento, la trasformazione, la conservazione, il confezionamento, in conto proprio e per conto di terzi, il commercio all'ingrosso e al dettaglio in ogni forma di distribuzione, in unità fissa e mobile, l'importazione e l'esportazione di maglierie, di capi di abbigliamento, di articoli di vestiario ed accessori di qualunque materiale e specie, ivi compresa la biancheria intima e gli articoli di corredo, di tessuti e prodotti tessili di qualsiasi materia e specie, di pellami, di articoli da viaggio, articoli di profumeria e cosmesi, di borse, di calzature e accessori;
 - la confezione su misura di capi di abbigliamento e di articoli di vestiario di qualunque materiale e specie;
 - la riparazione di capi di abbigliamento e di articoli di vestiario di qualunque materiale e specie;
 - la fabbricazione, la lavorazione, in conto proprio e per conto di terzi, il commercio all'ingrosso e al dettaglio, il noleggio, l'importazione e l'esportazione di macchine per le industrie di calzature, tessuti, dell'abbigliamento e del cuoio;
 - la gestione in conto proprio e per conto di terzi di magazzini di custodia e deposito;
 - il design e styling relativo a calzature ed accessori, a prodotti tessili, a capi di abbigliamento e di vestiario in genere;
 - l'attività di studio di promozione pubblicitaria e di pubbliche relazioni;
 - la consulenza tecnica e tecnico - produttiva nei settori di interesse della Società;
 - l'assunzione per ogni prodotto merceologico inerente alle attività sopra elencate, in Italia e/o all'estero, di rappresentanze con o senza deposito, di contratti di agenzia, sia monomandatari che plurimandatari, di contratti di commissione e di concessione con o senza esclusiva;

- la realizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale in relazione alle attività ricomprese nell'oggetto sociale;
- e-commerce (commercio elettronico) in relazione alle attività ricomprese nell'oggetto sociale;
- lo svolgimento e la cura del coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione in loro favore, dell'opportuna assistenza finanziaria, anche attraverso la forma del finanziamento infruttifero.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che riterrà strettamente necessarie al conseguimento degli scopi sociali anche assumendo obbligazioni, prestando fidejussioni anche nell'interesse di terzi e concedendo ipoteche per le operazioni creditizie che si rendessero a tal fine necessarie od opportune, sempre al fine e nei limiti del conseguimento degli scopi sociali e comunque inibendosi le attività di cui al TUB e TUF.

Potrà infine assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio nei limiti dell'art. 2361 del Codice Civile.

Articolo 4

Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

La Società può essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci ai sensi di legge.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 5

Capitale sociale

1. Il capitale è determinato in Euro 1.562.480,00 (unmilione cinquecento sessantadue mila quattrocento ottanta/00) ripartito in numero 15.624.800 (quindicimilione seicentoventiquattromilaottocento) azioni prive del valore nominale.

2. Su richiesta del Consiglio di Amministrazione i soci possono effettuare versamenti a titolo di finanziamenti sia fruttiferi sia infruttiferi, con diritto alla restituzione delle somme versate, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

3. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del Codice Civile.

4. Fermo il disposto dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, comma 5 e comma 6, del Codice Civile. In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della Società siano quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

5. L'assemblea straordinaria della Società in data 27 ottobre 2021 ha deliberato

di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codice civile in via scindibile e progressiva:

* per un importo complessivo massimo di Euro 312.500,00 (trecentododicimila cinquecento virgola zero zero) oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 3.125.000 (tremilioni centoventicinquemila) azioni ordinarie, con godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni della Società in circolazione, da liberarsi integralmente e da offrirsi in sottoscrizione ai fini della costituzione del flottante minimo necessario all'ammissione a negoziazione delle azioni della Società sul mercato Euronext Growth.

* per un ulteriore importo di Euro 390.625,00 (trecentonovantamila seicentoventicinque virgola zero zero) oltre sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più tranche, di massime n. 3.906.250 (tremilioni novecentoseimila duecentocinquanta) azioni ordinarie (le "Azioni di Compendio"), senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da liberarsi integralmente e da riservare esclusivamente all'esercizio di warrant che saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione in ragione di una nuova Azione di Compendio ogni quattro warrant presentati per l'esercizio e contro pagamento dell'importo pari al prezzo di esercizio che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di emissione dei Warrant.

Articolo 6

Azioni- Obbligazioni - Strumenti Finanziari – Conferimenti - Identificazione degli azionisti

1. Le azioni sono indivisibili, liberamente trasferibili e ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.
2. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ("TUF") e attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.
3. La Società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, ultimo comma, del Codice Civile.
4. La Società può emettere obbligazioni con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto e obbligazioni convertibili con delibera assunta dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto.
5. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.
6. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-*duodecies* del TUF e relative disposizioni attuative *pro tempore* vigenti.

Titolo III

OPA ENDOSOCIETARIA - REVOCA - PARTECIPAZIONI RILEVANTI

Articolo 7

OPA endosocietaria

1. A partire dal momento in cui le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (*qui di seguito, "la disciplina richiamata"*) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato .

2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* - e 3-*bis* del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 7-bis

Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

1. A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

2. L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al comma 7-bis.1 che precede, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari. L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto. La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o al 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

3. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui sia previsto che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto; e (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.

4. Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

5. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

6. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108 del TUF, come sopra ridotta, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 8

Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

1. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Euronext Growth Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea dell'Emittente Euronext Growth Milan con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 9

Partecipazioni rilevanti

1. A partire dal momento in cui le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

2. Ai fini del presente articolo,

- per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuisca diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli Amministratori;
- per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in diminuzione) delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan quale Partecipazione Significativa (come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan).

3. In esecuzione a quanto previsto dal comma 1, gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

4. La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e nei termini di legge di volta in volta applicabili.

5. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo 9 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art. 2377 del Codice Civile.

6. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Titolo IV

ASSEMBLEA

Articolo 10

Convocazione

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere riunita anche fuori della sede sociale, purché in Italia, o anche in sola modalità telematica, se così previsto dall'organo amministrativo nell'avviso di convocazione.
2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga opportuno e necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, ovvero dal Collegio Sindacale.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; detto termine può essere prorogato fino a centottanta giorni quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o particolari esigenze legate all'oggetto e alla struttura della Società lo richiedano. Le convocazioni delle assemblee sia ordinaria che straordinaria sono fatte a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, alternativamente, sul quotidiano *Il Sole 24 Ore*. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 2366 del Codice Civile, l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (fatto salvo quanto previsto dall'art. 10.1 del presente statuto) dell'adunanza e l'elenco preciso delle materie da trattare nonché le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

Articolo 11

Determinazione dei Quorum

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea ed avente diritto al voto.
2. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualsiasi sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea ed avente diritto al voto.
3. L'Assemblea straordinaria, salvo diversi quorum di legge per specifiche deliberazioni, delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea ed avente diritto al voto.
4. Quando le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta di revoca delle azioni ordinarie della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di

approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al precedente art. 8.2.

Articolo 12

Partecipazione e rappresentanza del socio in Assemblea

1. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.
2. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica secondo le modalità che saranno indicate nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica Assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.
3. La delega rilasciata è valida sia per la prima che per la seconda convocazione; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
4. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in Assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.
5. La stessa persona o lo stesso ente giuridico non possono rappresentare più di venti soci.
6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società. Similmente le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

Articolo 13

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

1. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possono rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il loro voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
2. L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con (i) l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-*undecies* del TUF ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e/o (ii) interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti e, in particolare, a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante, salvo quanto previsto dall'art. 10.1 del presente statuto.

Articolo 14

Presidente e segretario dell'Assemblea - verbalizzazione

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

2. Qualora non sia presente alcun componente del Consiglio di Amministrazione, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza assoluta dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

3. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali dell'Assemblea straordinaria debbono essere redatti da un Notaio.

Articolo 15 **Operazioni con Parti Correlate**

1. Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

2. Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

3. In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

4. La Procedura adottata dalla società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

Titolo V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 **Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) membri, tutti in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4 del TUF ed 1 (uno) appartenente al genere meno rappresentato.

2. Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del Codice Civile. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.
4. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
5. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.
6. Le liste, corredate del *curriculum* professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'Assemblea e comunque al più tardi, entro 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'Assemblea convocata per la nomina, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.
7. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.
8. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
9. Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere meno uno.
10. Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Minoranza") - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.
11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
12. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
13. Nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli Amministratori da eleggere, fermo restando che dalla Lista di Maggioranza saranno tratti tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale Lista, e che un Amministratore sarà tratto dalla Lista di Minoranza, ai sensi del precedente art. 16.10 la nomina dei restanti Amministratori avverrà mediante deliberazione assembleare da adottarsi con le maggioranze di legge.
14. Qualora tra i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia presente almeno un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non

eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un Amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

15. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea ordinaria procederà alla nomina con le maggioranze di legge.

16. Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea per la sostituzione degli Amministratori mancanti. Gli Amministratori così nominati scadono insieme a quelli già in carica all'atto della loro nomina.

17. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

18. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'Amministratore.

Articolo 17

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove o anche in sola modalità telematica, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne è fatta domanda scritta da almeno due o più dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

2. La convocazione può essere fatta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

3. La convocazione con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattarsi, deve essere fatta per iscritto e deve essere spedita almeno 5 (cinque) giorni prima di quello dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali può osservarsi un termine più breve ma non inferiore a 2 (due) giorni. La convocazione può essere spedita mediante posta elettronica, a mezzo fax o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Articolo 18

Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, quando non nominato dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri membri un Vice Presidente che svolga le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e in sua assenza, dal Vice Presidente - se nominato - o, in mancanza anche di

questi, dal Consigliere più anziano di età.

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fuori dei suoi componenti, determinandone il compenso.

4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali Comitati endoconsiliari risultano da processi verbali che trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Dei verbali possono essere rilasciate copie o estratti ai sensi di legge.

Articolo 19

Delibere del Consiglio di Amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica, i quali possono intervenire alle riunioni anche mediante sistemi di telecomunicazione (audio o video), alle stesse condizioni previste per l'Assemblea dei soci.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Il voto non può essere dato per rappresentanza o per delega.

Articolo 20

Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è altresì competente ad assumere le deliberazioni previste nel secondo comma dell'art. 2365 del codice civile nonché le delibere di fusione e di scissione che ai sensi degli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter Codice Civile possono essere assunte dall'organo amministrativo.

Articolo 21

Organi delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelli non delegabili per legge, può delegare le proprie attribuzioni e poteri ad uno o più Amministratori delegati, determinando i limiti della delega e la relativa remunerazione.

2. L'Amministratore Delegato dovrà altresì relazionare sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione almeno ogni 3 (tre) mesi e comunque ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione dovesse farne richiesta.

3. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, tra i suoi membri, un Comitato esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri; il tutto nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile.

4. Oltre che uno o più Consiglieri Delegati, il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, institori e designare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, fissandone poteri e compensi.

5. Il Consiglio di Amministrazione può anche costituire uno o più comitati speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio, determinandone le attribuzioni e gli eventuali compensi.

Articolo 22

Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, nei limiti della delega, ai consiglieri muniti di delega del Consiglio ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile,

con facoltà per tutti di nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

2. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio di liquidazione e agli eventuali altri membri del collegio con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 23 Compenso degli Amministratori

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo fisso determinabile dall'Assemblea in sede di nomina.

2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce come ripartire tra i suoi membri il compenso deliberato di cui al precedente punto 23.1 salvo che al riguardo non provveda direttamente l'Assemblea.

3. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi) è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 24 Collegio Sindacale

1. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'Assemblea nomina altresì il presidente del Collegio Sindacale e stabilisce per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

A tale organo si applicano tutte le norme all'uopo previste dal Codice Civile.

2. I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

3. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti da eleggere. Per la presentazione e il deposito delle liste si applicano le procedure di cui all'articolo 16 del presente statuto.

4. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Alla elezione dei membri del collegio sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "Lista di Maggioranza") vengono tratti secondo l'ordine progressivo di presentazione la maggioranza dei sindaci effettivi e supplenti da eleggere tranne uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti (la "Lista di Minoranza") vengono tratti il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b); in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b).

5. Nel caso in cui tutti i sindaci siano tratti da un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato di tale lista.

6. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del Codice Civile e i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

7. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi membri. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 13 del presente statuto.

Articolo 25 **Revisore legale dei conti**

La revisione legale dei conti della Società è affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritti in apposito albo a norma delle disposizioni vigenti.

Titolo VII BILANCI - SCIOGLIMENTO

Articolo 26 **Bilancio e utili**

1. L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

2. L'utile netto del bilancio è ripartito come segue:

a) 5% (cinque per cento) alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art. 2430 del Codice Civile;

b) il rimanente, a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti o per altre destinazioni.

3. I dividendi non riscossi dal giorno in cui siano diventati esigibili, sono prescritti a favore della Società secondo le norme del Codice Civile.

Articolo 27 **Recesso, scioglimento e liquidazione della Società**

1. I soci hanno diritto di recedere solo ed esclusivamente nelle ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 2437 del Codice Civile.

2. In caso di scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi, in conformità all'art. 2487 del Codice Civile.

3. Qualora anche, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile e dall'ulteriore normativa applicabile alle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Firmato Filippo Zabban